



Attenzione:
Questa versione è a scopo informativo.
È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU).

Ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)

Modifica del 3 marzo 2017

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

ordina:

I

L'ordinanza del DFI del 18 novembre 2015¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificata come segue:

Art. 6 **Obbligo del controllo veterinario di confine**
(art. 15 e 39 lett. b OITE-PT)

Le voci della tariffa doganale e i prodotti composti per i quali è prescritto un controllo veterinario di confine delle partite in caso di importazione e di transito sono definiti negli articoli 4 e 6 e negli allegati I e II della decisione 2007/275/CE².

¹ RS **916.443.106**

² Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE, GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1196, GU L 197 del 22.7.2016, pag. 10.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.

3 marzo 2017

Dipartimento federale dell'interno:
Alain Berset

